Disegno di

LEGGE

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 maggio 2001 no. 5123 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 17 aprile 2002 no. 5123R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I - SCOPO DELLA LEGGE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

Scopo della Legge

Articolo 1

La Legge disciplina gli istituti del patrocinio d'ufficio e dell'assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali.

A. Patrocinio d'ufficio

Articolo 2

[1]Il patrocinio d'ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando, dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri.

[2]Possono essere designati patrocinatori d'ufficio esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e i praticanti legali iscritti nell'apposito albo.

[3]Per i processi davanti al Pretore, la designazione è fatta preferibilmente fra gli avvocati e i praticanti operanti nel distretto, sentito il parere del patrocinando.

[4]L'assunzione del patrocinio d'ufficio è obbligatoria. Sui motivi di un eventuale rifiuto decide la Camera per l'avvocatura e il notariato.

B. Assistenza giudiziaria

I. Definizione

Articolo 3

[1]L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

[2]È ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio.

II. Richiesta e svincolo dal segreto

Articolo 4

[1]Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere richiesto in ogni stadio della procedura mediante domanda scritta e motivata alla quale devono essere allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato con la dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale, nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della sua situazione economica.

[2]La procedura è di principio gratuita; in caso di temerarietà la persona richiedente può essere condannata alla rifusione delle spese cagionate ed al pagamento di una tassa di giustizia dell'ammontare massimo di fr. 1'000.--.

III. Decisione di concessione

Articolo 5

[1]L'Autorità competente per la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria decide entro breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria, esperite le necessarie indagini.

[2]La decisione deve essere motivata e indicare i mezzi di ricorso, solo in caso di rifiuto; essa è intimata alla parte richiedente, nonché alle altre parti o Autorità interessate.

IV. Prestazioni riconosciute al patrocinatore designato: calcolo onorario e spese

Articolo 6

[1]Il patrocinatore designato nell'ambito della concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio ha diritto al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, segnatamente di quelle indispensabili per rapporto alla natura ed alla complessità della causa e in nessun caso di quelle che egli avrebbe dovuto evitare.

[2]Egli ha diritto al 70% dell'onorario previsto dalla Tariffa dell'ordine degli avvocati; l'onorario del praticante legale è determinato in base ad una valutazione globale delle prestazioni eseguite, avuto riguardo ai parametri fissati dalle norme della Tariffa.

[3]Il patrocinatore ha diritto alla rifusione delle spese effettive calcolate secondo le norme della Tariffa, escluse quelle inutili o non connesse con la procedura principale o di regola quelle dovute al fatto che egli risiede fuori dal distretto.

[4]In caso di rinuncia ingiustificata da parte del patrocinatore, l'Autorità ne potrà tenere conto nella decisione di retribuzione.

Articolo 7

V. Notifica della nota professionale e decisione di retribuzione

[1]Entro tre mesi dal termine della procedura per cui è stato concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio, il patrocinatore designato deve presentare all'autorità di concessione la nota professionale dettagliata.

[2]La retribuzione è decisa dall'autorità di concessione mediante decreto succintamente motivato con l'indicazione dei rimedi di diritto e degli estremi e dei principi della rifusione per la persona beneficiaria.

[3]Il decreto è intimato al patrocinatore, alla persona beneficiaria ed allo Stato.

Articolo 8

VI. Dovere di informazione

La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l'Autorità competente di ogni miglioramento della sua situazione economica.

Articolo 9

VII. Dovere di rifusione e prescrizione

[1]La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette.

[2]La relativa decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega.

[3]L'azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.

TITOLO II - PROCEDURA CIVILE, ESECUTIVA E AMMINISTRATIVA

Capitolo I - Patrocinio d'ufficio

Articolo 10

Richiesta

La richiesta per la designazione del patrocinatore d'ufficio può essere inoltrata in ogni stadio della procedura mediante istanza scritta e motivata.

Articolo 11

Autorità di designazione

[1]L'Autorità competente per la designazione del patrocinatore d'ufficio è quella del merito.

[2]Essa decide entro breve termine.

[3]La decisione deve essere motivata e indicare i mezzi di ricorso solo in caso di rifiuto. Essa è intimata alla persona richiedente, al patrocinatore d'ufficio nonché alle altre parti o Autorità interessate.

Capitolo II - Beneficio dell'assistenza giudiziaria

Articolo 12

A. Autorità di concessione

L'Autorità competente per la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria è quella del merito.

Articolo 13

B. Estensione

[1]Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi:

a) alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;
b) all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;
c) all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

[2]Esso si limita esclusivamente alle prestazioni connesse con la procedura giudiziaria principale.

Articolo 14

C. Rifiuto

[1]L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

[2]L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari.

Articolo 15

D. Effetto e limiti

I. Effetto

[1]Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari, e vale solo davanti all'Autorità che l'ha concesso.

[2]Nelle azioni di stato, soccorrendone i requisiti, la richiesta deve essere preceduta da una domanda di provvigione di causa.

Articolo 16

II. Limiti

1. Prove eccessive o non pertinenti

[1]L'Autorità giudiziaria competente può escludere il beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'obbligo di anticipazione delle spese per l'assunzione di quelle prove, richieste dalla persona beneficiaria, che ritiene manifestamente eccessive o non pertinenti.

Articolo 17

2. Anticipi per prove

[1]La concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria ad una parte non dispensa le altre dall'anticipare le spese inerenti agli atti ed alle prove di cui hanno fatto domanda.

[2]Se tutte le parti hanno richiesto la prova e se questa serve all'istruzione delle domande di tutte, le parti che non sono poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria devono anticipare la quota delle spese stabilite dall'Autorità giudiziaria, mentre la parte rimanente è anticipata dallo Stato.

Articolo 18

3. Rifusione di tasse e spese di giustizia a terze parti

Se la parte soccombente, ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, venisse nella sentenza definitiva condannata al pagamento di tasse e spese di giustizia, la parte vincente ha diritto di ottenere dallo Stato la restituzione delle spese e delle tasse giudiziarie anticipate nel corso della procedura.

Articolo 19

4. Esclusione della rifusione di ripetibili a terze parti

Allo Stato non incombe alcun obbligo di rifusione verso terzi di ripetibili caricate alla persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria.

Articolo 20

E. Decadimento del beneficio

[1]Il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio decade con la scelta di un nuovo patrocinatore.

[2]Esso è ripristinato se la sostituzione è giustificata.

Articolo 21

F. Revoca del beneficio

[1]Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere revocato in ogni tempo interamente o parzialmente dall'Autorità giudiziaria che l'ha concesso, segnatamente se la persona beneficiaria:

a) diviene in grado di provvedere alle spese di procedura o di patrocinio;
b) si disinteressa manifestamente della procedura giudiziaria per la quale il beneficio è stato concesso;
c) ha fornito nella domanda indicazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

[2]La revoca dell'assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo nel caso previsto alla lett. b).

[3]La persona beneficiaria, in caso di revoca con effetto retroattivo, è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da questo anticipati e quelli che essa sarebbe stata tenuta a versare.

TITOLO III - PROCEDURA PENALE

Sezione I - Accusato

I. Patrocinio d'ufficio

Articolo 22

Autorità di designazione

[1]Il patrocinatore d'ufficio è nominato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

[2]In caso di urgenza esso è designato dal Procuratore pubblico, con successiva conferma da parte del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

Articolo 23

Sostituzione

[1]Se il patrocinatore non si presenta al dibattimento o si allontana nel corso dello stesso o rifiuta di assumere la difesa e l'accusato non trova di sostituirlo immediatamente, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto procede alla sostituzione nominando un patrocinatore d'ufficio.

[2]In caso di sostituzione il dibattimento rimane sospeso per il tempo necessario al nuovo difensore per prepararsi alla difesa.

Articolo 24

Revoca

[1]La nomina del patrocinatore d'ufficio è revocata quando l'accusato sceglie un altro patrocinatore che accetta l'incarico.

[2]L'accusato può chiedere al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, con istanza motivata, la sostituzione del patrocinatore d'ufficio.

Articolo 25

Retribuzione

[1]Le spese della difesa sono garantite dallo Stato a norma della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino e rimangono a carico dell'accusato, salvo in caso di proscioglimento.

[2]Competente all'attivazione della garanzia dello Stato è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto che stabilisce la retribuzione in funzione dei parametri vigenti per il gratuito patrocinio.

II. Gratuito patrocinio

Articolo 26

Concessione

[1]Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda.

[2]La retribuzione del patrocinatore è stabilita dall'Autorità di concessione.

[3]Le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato.

Articolo 27

Decadenza del beneficio

[1]Il beneficio del gratuito patrocinio decade con la scelta di un nuovo patrocinatore.

[2]Esso è ripristinato se la sostituzione è giustificata.

Articolo 28

Revoca

[1]Il gratuito patrocinio può essere revocato dall'Autorità di concessione, con effetto retroattivo, quando si rivela che il condannato è in grado di sopperire alle spese della difesa e quando ha fornito nella domanda informazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

[2]Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo.

Sezione II - Parte civile

I. Patrocinio d'ufficio

Articolo 29

Autorità di designazione

[1]Il patrocinatore d'ufficio è designato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

[2]Le spese di patrocinio rimangono a carico della parte civile, riservato il diritto alle ripetibili.

Articolo 30

Decadenza

[1]La designazione decade quando la parte civile sceglie un altro patrocinatore che accetta l'incarico.

[2]La parte civile può chiedere all'Autorità di designazione con istanza motivata la sostituzione del patrocinatore d'ufficio.

II. Gratuito patrocinio

Articolo 31

Concessione

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese del processo, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi:

a) alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;

b) all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;

c) all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

Articolo 32

Decadenza

[1]Il beneficio del gratuito patrocinio decade con la scelta di un nuovo patrocinatore.

[2]Esso è ripristinato se la sostituzione è motivata.

Articolo 33

Revoca

[1]Il gratuito patrocinio può essere revocato, totalmente o parzialmente, dall'Autorità di concessione, con effetto retroattivo, quando si rivela che la parte civile è in grado di sopperire alle spese della difesa e quando ha fornito nella domanda informazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

[2]Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, la parte civile posta a beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 34

Sanzioni

[1]Le infrazioni alla presente Legge sono punite dall'Autorità con una multa fino a fr. 1'000.–.

[2]È riservata l'azione penale.

TITOLO V - RICORSI

Articolo 35

Patrocinio d'ufficio e di rifiuto o revoca del beneficio

[1]Contro la decisione di rifiuto o di revoca del beneficio dell'assistenza giudiziaria può ricorrere la persona richiedente o beneficiaria.

[2]Contro la decisione in materia di patrocinatore d'ufficio può ricorrere la persona richiedente.

[3]Sono impugnabili solo le decisioni di Autorità giudiziarie e amministrative inferiori nonché quelle del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

[4]Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica della decisione all'Autorità di seconda istanza; esso ha effetto sospensivo.

Articolo 36

Decisione di retribuzione

[1]Contro la decisione di retribuzione possono ricorrere:

a) la persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria;
b) il patrocinatore designato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria;
c) lo Stato.

[2]Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica della decisione al Consiglio di moderazione, il quale decide inappellabilmente dopo aver sentito le parti interessate e lo Stato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37

Disposizione transitoria

[1]La presente Legge si applica alle domande di assistenza giudiziaria e alle procedure per la designazione del patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore.

[2]Le disposizioni della presente Legge concernenti la revoca e la decadenza del beneficio dell'assistenza giudiziaria si applicano anche alle procedure già pendenti al momento della loro entrata in vigore.

Articolo 38

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente Legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO: MODIFICA DI ALTRE LEGGI

I.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 39 cpv. 2 e 3

Esercizio personale della capacità processuale

[2]Quando il giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'ufficio.

[3]La disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

Art. 66

Patrocinatore d'ufficio

Abrogato.

Art. 67 cpv. 2

Retribuzione

[2]Nel caso di assistenza giudiziaria, il patrocinatore d'ufficio riceverà dallo Stato un'indennità secondo quanto stabilito dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

Art. da 155 a 162a

Abrogati.

Art. 313

Notificazione dell'atto di appello

Dopo il versamento dell'anticipazione di cui all'art. 312 la Camera notifica un esemplare dell'atto di appello alla parte appellata e a ciascuno dei litisconsorti a meno che non abbiano un patrocinatore comune.

II.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

Art. 49 cpv. 2 e 3

C. Difensore
I. In generale

[2]L'accusato deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore:

a) se l'arresto si protrae oltre quattro giorni;
b) durante la custodia per l'allestimento di una perizia psichiatrica;
c) dopo l'emanazione dell'atto di accusa di cui all'art. 199 CPP;
d) se al dibattimento per opposizione a decreto di accusa partecipa il Procuratore pubblico.

[3]Se l'Autorità nel corso del procedimento costata che l'accusato a piede libero non è capace di difendersi con la necessaria chiarezza, può diffidarlo a munirsi entro breve termine di un difensore, riservata la designazione di un difensore d'ufficio.

Art. da 50 a 54

Abrogati.

Art. 56bis

La disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

Art. da 72 a 74

Abrogati.

Art. 76bis

La disciplina del patrocinio d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

Art. 211 cpv. 2 e 3

V. Trasmissione

[2]Il Procuratore pubblico non è obbligato a presenziare al dibattimento.

[3]Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento deve notificarlo al giudice competente entro tre giorni dall'ordinanza sulle prove.

Art. 340 cpv. 2

II. Procedura

[2]Il condannato può valersi dell'assistenza di un difensore: sono applicabili le norme della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria concernenti l'accusato.

III.

La Legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997 è modificata come segue:

Art. 10

Gratuito patrocinio

[1]La persona straniera che giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese del patrocinatore può chiedere il gratuito patrocinio.

[2]La disciplina del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul gratuito patrocinio e sull'assistenza giudiziaria.

Art. 11

Designazione dell'interprete

Le normative del Codice di procedura penale sono applicabili per la designazione dell'interprete.

IV.

La Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1

Applicazione di altre leggi

[1]Se non disposto altrimenti e compatibilmente con le disposizioni della presente legge, sono applicate per analogia le norme previste dalla procedura penale ordinaria e dalla legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio gratuito, segnatamente in materia di garanzie fondamentali, intimazione di atti procedurali e requisiti di forma, esclusione e ricusa, difesa d'ufficio e gratuito patrocinio.

V.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. da 36 a 38

Abrogati.

Art. 46

Difensore d'ufficio

Abrogato.

VI.

La Legge sull'avvocatura del 15 marzo 1983 è modificata come segue:

Art. 9

Difesa e patrocinio d'ufficio

Abrogato.

VII.

La Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 3

Comparsa

[3]Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'Autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d'ufficio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

Art. 30

Assistenza giudiziaria

Abrogato.

VIII.

La Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 17

Difesa d'ufficio

Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'Autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d'ufficio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

IX.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 27

Assistenza giudiziaria

Abrogato.

X.

La Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento del 27 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 15a

Gratuito patrocinio

Abrogato.

XI.

La Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 è modificata come segue:

Art. 21

Diritto al patrocinio

[1]Quando il giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'ufficio.

[2]La disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.